



21530-18

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

CAMERA DI CONSIGLIO
DEL 08/02/2018

GRAZIA LAPALORCIA

- Presidente - Sent. n. sez.
208/2018

CATERINA MAZZITELLI

EDUARDO DE GREGORIO

REGISTRO GENERALE
N.424/2018

ROSSELLA CATENA

ANTONIO SETTEMBRE

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato il (omissis)

avverso l'ordinanza del 22/11/2017 del TRIB. LIBERTA' di ROMA

sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;

sentite le conclusioni del PG LUIGI ORSI, che ha chiesto il rigetto

Udito il difensore, avv. (omissis), che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale del riesame di Roma ha confermato la misura della custodia in carcere applicata dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale a (omissis) perché, in concorso con soggetto non identificato, costringeva (omissis) e (omissis) - che lo stavano intervistando - ad allontanarsi dal posto con percosse e minacce di più gravi conseguenze (artt. 110 e 610 del cod. pen. e 7 l. 203/91). Inoltre, perché, per raggiungere il risultato avuto di mira, procurava a (omissis) la frattura delle ossa nasali, colpendolo con una testata, e ad (omissis) (colpito dal correo con calci e pugni) traumi vari, giudicati guaribili in sette giorni (artt. 110, 582, 585 in relazione agli artt. 576 e 577 n. 4 del cod. pen. e 7 l. 203/91). Con le aggravanti del nesso teologico, dei futili motivi e del metodo mafioso.

Non contestata la materialità dei fatti, i giudici di merito hanno motivato la ricorrenza del metodo mafioso in considerazione della situazione ambientale in

cui si sono svolti i fatti, del sostegno prestato a (omissis) dal correo, della caratura criminale del prevenuto (quale rivelata dalla dichiarazioni di alcuni collaboratori) e della carica di violenza insita nella condotta da lui posta in essere.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, nell'interesse dell'indagato, l'avv. (omissis) , con tre motivi.

2.1. Col primo lamenta un vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza del delitto di violenza privata, derivante dal fatto che l'allontanamento dei giornalisti dal posto è stato illogicamente considerato l'evento del reato di cui all'art. 610 cod. pen., e come tale addebitato all'indagato, invece che conseguenza delle lesioni ad essi inferte (pertanto, assorbito nel delitto di lesioni personali).

2.2. Con altro motivo si duole dell'erronea applicazione, in relazione ad entrambi i reati contestati, dell'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/91, ricollegata, dal Tribunale, all'esistenza di un "clan (omissis)" e all'atteggiamento tenuto, nell'occasione, da persone di passaggio, sebbene (omissis) non sia stato mai condannato o inquisito per associazione mafiosa. Quanto alle condotte dei "passanti", denuncia una "contraddizione" della motivazione rispetto alle "risultanze in atti", che evidenziano l'assenza di passanti al momento del fatto (rimanda, a tal fine, alle riprese video in atti, alle dichiarazioni della persona offesa (omissis) e dei testi (omissis) e (omissis)). Infine, contesta che l'appellativo di (omissis) , risultante dall'intercettazione riportata a pag. 20 dell'ordinanza, sia a lui riferibile.

2.3. Col terzo motivo lamenta che sia stata omessa la valutazione di tutte le circostanze che, nella specie, fanno venir meno la presunzione di adeguatezza della sola misura custodiale (il riferimento è ai modesti precedenti penali dell'indagato e all'estemporaneità della condotta da lui posta in essere).

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso^è infondato.

1. Come messo in evidenza illustrando lo sviluppo della vicenda, l'indagato, nel mentre veniva intervistato da due giornalisti (dopo aver acconsentito a rispondere alle loro domande), irritato, ad un certo momento, per le domande rivoltegli e per l'incapacità, di cui si era reso conto, di volgere l'intervista a proprio favore, colpì (omissis) con una violenta testata al volto e con un attrezzo che aveva in mano, mentre un complice, non identificato, si accanì, per lo stesso motivo, contro (omissis). Tanto, al fine di costringere i due a desistere dall'interrogarlo e ad allontanarsi velocemente dal posto. Tale



dinamica è stata spiegata, nell'ordinanza impugnata, con le parole dello stesso indagato, il quale, subito dopo aver colpito (omissis) con la testata, intimò a quest'ultimo di "non farsi più vedere", perché "sono due ore che state qua...annatevene".

In tale condotta sono stati correttamente ravvisati gli estremi della violenza privata, giacché, effettivamente, il contesto descritto nell'ordinanza e le ragioni dell'aggressione, quali sopra esplicitate, rimandano ad un comportamento rivolto a costringere i due intervistatori a fare qualcosa contro la loro volontà (sgombrare il campo e "non farsi più vedere"). A suffragare la detta interpretazione sorreggono, peraltro, anche ragioni di ordine logico, giacché nessun motivo avrebbero avuto i due di inseguire i malcapitati, dopo aver provocato loro lesioni nella maniera anzidetta, se non di rafforzare il comando insito nelle intimidazioni proferite ed ottenere l'immediato allontanamento dei giornalisti, oltre che porre uno stop a domande sgradite. La motivazione con cui sono stati ravvisati i gravi indizi della violenza privata non merita, pertanto, le critiche del ricorrente, essendo state chiaramente evidenziate le forme della coercizione attuata dal prevenuto e le conseguenze sulla sfera psichica della vittima, costretta ad un comportamento che, altrimenti, non avrebbe tenuto. Né, d'altra parte, questa conclusione di discosta, nella sostanza, dall'impostazione del ricorrente, una volta depurata dall'errore in cui questi è caduto: egli pretende, infatti, di distinguere, arbitrariamente, tra "evento" del reato e "conseguenze" della condotta, non avvedendosi che le conseguenze della condotta rappresentano, dal punto di vista giuridico, proprio l'evento del reato, quando si tratti delle conseguenze prese in considerazione dalla norma incriminatrice e volute dall'agente come effetto della propria condotta. Non si deve parlare, pertanto, di violenza privata assorbita dal reato di lesioni, ma di lesioni che sono state inflitte per realizzare la violenza privata, sicché concorrono con questa (pacificamente, infatti, la violenza resta assorbita nel reato di cui all'art. 610 cod. pen. fino alle percorse: ex multis, Cass., n. 17767 del 7/3/2017).

2. Il ricorso è infondato anche nella parte in cui contesta l'aggravante mafiosa e la spiegazione data, sul punto, dal giudice di merito. Avvalersi del metodo mafioso, ovvero - secondo la dizione dell'art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv., con modificazioni, dalla legge 203 del 12 luglio 1991 - "delle condizioni previste dall'art. 416/bis cod. pen." (è questa la contestazione mossa, nello specifico, a (omissis)) significa avvalersi della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva. Tale aggravante è stata inserita nell'ordinamento per contrastare le forme di criminalità promananti da soggetti in grado di intimidire e coartare le vittime -

che sono forzate ad accontentare "spontaneamente" il proprio aggressore - non tanto per la propria fama criminale, ma, in particolar modo, per quella che proviene loro dal contesto delinquenziale in cui si muovono, perché idoneo a suscitare paura di rappresaglie ad opera di complici, affiliati e accoliti. Tanto, sul presupposto che la capacità di resistenza della vittima scema man mano che acquisisce la consapevolezza di trovarsi di fronte ad un soggetto che ha alle spalle un manipolo di soggetti disposti a sostenerlo, aiutarlo e vendicarlo, sicché anche l'aiuto che può prestargli lo Stato si appalesa inadeguato rispetto agli scopi della difesa. Come è stato però spiegato da questa Corte, la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso non presuppone necessariamente l'esistenza di un'associazione ex art.416-bis cod.pen., né che l'agente ne faccia parte, essendo sufficiente, ai fini della sua configurazione, il ricorso a modalità della condotta che evocano la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso (Cass., n. 41772 del 13/6/2017, rv 271103; sez. 2, n. 49090 del 4/12/2015, rv 265515; sez. 1, n. 5881 del 4/11/2011, rv 251830); basta, cioè, che l'associazione appaia sullo sfondo, perché evocata dall'agente, sicché la vittima sia spinta ad adeguarsi al volere dell'aggressore - o ad abbandonare ogni velleità di difesa - per timore di più gravi conseguenze. Come è stato efficacemente spiegato, "la ratio della disposizione di cui all'art. 7 D.L. 152/1991 non è soltanto quella di punire con pena più grave coloro che commettono reati utilizzando metodi mafiosi o con il fine di agevolare le associazioni mafiose, ma essenzialmente quella di contrastare in maniera più decisa, stante la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, l'atteggiamento di coloro che, siano essi partecipi o meno in reati associativi, si comportino da mafiosi, oppure ostentino in maniera evidente e provocatoria una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi, quella particolare coartazione o quella conseguente intimidazione, propria delle organizzazioni della specie considerata" (Cass., n. 49090 del 582 del 19/2/1998, rv 210405).

3. L'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione di tali criteri allorché ha evidenziato che ^(omissis) si avvalse, nel corso dell'intervista e nella fase cruenta della stessa, di un soggetto, non identificato, che gli fece da guardaspalla; che il prevenuto evocò, in più di un'occasione, l'intervento di soggetti estranei in grado di danneggiare a ^(omissis) l'auto ("guarda che già t'hanno graffiata all'atra parte") o, addirittura, di sottrargliela ("mo tocca vedé quando vai via se trovi a macchina"); che approfittò del clima di omertà diffuso in loco per infierire sui due malcapitati, i quali furono dissuasi da ogni tentativo di difesa proprio dall'ostilità percepita nei loro confronti (gli involontari spettatori si affrettarono a chiudere le finestre; nessuno si offrì di aiutarli, seppur vedendoli sanguinare; addirittura, qualcuno manifestò compiacimento per l'accaduto).



Resta dimostrato, quindi, che (omissis) si avvalse, nell'occasione, della forza di intimidazione promanante dall'associazione malavitosa imperante sul territorio, nota come clan (omissis), ben presente alla mente dei giornalisti e ben nota agli abitanti del luogo, tant'è che alla stessa si fece riferimento, ripetutamente, nel corso dell'intervista, come soggetto collettivo in grado di influenzare le decisioni politiche assunte nell'ambito del quartiere (era stato proprio questo il motivo che aveva indotto i giornalisti a ricercare il contatto col prevenuto e a interrogarlo sul punto). Poco importa, quindi, che l'esistenza di un "clan (omissis)" non sia stata ancora accertata giudizialmente, né che sia indimostrata, allo stato, la partecipazione di (omissis) allo stesso (anche se, come rimarcato nell'ordinanza, l'esistenza del clan suddetto, e la partecipazione allo stesso del prevenuto, sono state affermate da più di un collaboratore di giustizia): ciò che conta, infatti, per la sussistenza dell'aggravante, è, come è stato rimarcato al punto precedente, e come correttamente ritenuto dal giudicante, che un'associazione malavitosa – avente le caratteristiche di cui all'art. 416/bis cod. pen. – sia stata evocata nella specie e che della stessa l'indagato si sia consapevolmente avvalso per la perpetrazione dei reati che hanno determinato l'applicazione della misura nei suoi confronti.

3. Infondate sono pure le doglianze in ordine al periculum libertatis. In tema di custodia cautelare in carcere, la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203 del 1991 determina una presunzione relativa di concretezza ed attualità del pericolo di recidiva, superabile solo dalla prova, offerta dall'interessato, di elementi da cui desumere l'affievolimento o la cessazione di ogni esigenza cautelare, sicché, in difetto di detta prova, l'onere motivazionale incombente sul giudice ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen. deve ritenersi rispettato mediante il semplice riferimento alla mancanza di elementi positivamente valutabili nel senso di un'attenuazione delle esigenze di prevenzione (Cass., n. 3105 del 22/12/2016, rv 269112). Nella specie, il riferimento alla gravità della condotta, ai precedenti penali dell'indagato, alla sua inquietante personalità, quale desunta dal contegno tenuto durante e dopo la vicenda che ci occupa, uniti all'assenza di elementi deponenti per l'insussistenza delle esigenze di cautela ((omissis) non ha dato nessun segno di resipiscenza e non ha preso minimamente le distanze dal contesto delinquenziale di riferimento) rendono ragione della prognosi sfavorevole su di lui formulata, essendo stato dimostrato che non è in grado di contenere le pulsioni aggressive che maturano in lui finanche nelle situazioni di semplice disagio.




4. Segue a tanto il rigetto del ricorso, atteso che i motivi proposti, se non inammissibili, risultano infondati per le ragioni sin qui esposte; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. , il ricorrente va condannato alle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1/ter, disp. Att. cod. proc. penale.

Così deciso l'8/2/2018

Il Consigliere Estensore
(Antonio Settembre)



Il Presidente
(Grazia Lapalorcia)

